PARTECIPAZIONE ITALIANA PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FINANZIAMENTO DELL'ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI LISBONA DEL 1998

Art. 8

Somministrazione di fondi e rendiconti

Il Ministero degli affari esteri provvede a somministrare, a titolo di anticipazione, al commissario generale i fondi stanziati nel proprio bilancio per la partecipazione all'Esposizione in rapporto agli impegni da soddisfare. Il commissario generale e' tenuto a presentare il preventivo annuale delle spese da effettuare, nonche', entro sei mesi dalla chiusura dell'Esposizione internazionale di Lisbona del 1998, il rendiconto finale distinto a seconda che si tratti delle somme somministrategli dal Ministero degli affari esteri stesso, oppure di quelle che comunque gli dovessero pervenire da altri Ministeri, enti o privati. Il commissario generale deve assicurare che i fondi provenienti da altri Ministeri, enti o privati, siano esclusivamente destinati a spese aventi diretta attinenza con gli impegni assunti con gli stessi Ministeri, enti o privati. Dopo la loro approvazione i rendiconti sono rimessi alla Ragioneria centrale dello Stato presso il Ministero degli affari esteri, che ne cura l'inoltro alla Corte dei conti. Per la gestione dei fondi il commissariato generale e' autorizzato a derogare alle disposizioni vigenti sulla contabilita' generale dello Stato in materia di contratti.

Versione in vigore dal 12 ottobre 1997, non più in vigore dal 6 giugno 2012 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Partecipazione italiana per l'organizzazione ed il finanziamento dell'Esposizione internazionale di Lisbona del 1998
Estremi	Legge 8 ottobre 1997, n. 343
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 ottobre 1997

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/partecipazione-italiana-per-l-organizzazione-ed-il-finanziamento-dell/art-8-somministrazione-di-fondi-e-rendiconti/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it